

(N. 1092)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1950

Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines ».

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si autorizza l'Amministrazione finanziaria ad assumere una partecipazione azionaria fino all'importo di lire 291.000.000, nel capitale della Società per azioni « Cines ».

In data 15 gennaio 1942 venne costituita a Roma la Società « Cines » con il capitale di 9.000.000 di lire, sottoscritto in parti uguali dall'E.N.I.C. (Ente Nazionale Industrie Cinematografiche) e da « Cinecittà », ossia dai due Enti il cui capitale era, direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato.

La Società aveva lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della produzione cinematografica, sia per il fabbisogno del mercato nazionale, sia in riferimento a nuove possibilità di esportazione.

Si veniva in tal modo a completare il ciclo industriale e commerciale del settore cinematografico, nel quale lo Stato era interessato, e cioè stabilimenti (Cinecittà), noleggi di film ed

esercizio di sale (Enic) e produzione di pellicole spettacolari (Cines).

La nuova Società produsse un rilevante numero di film, finchè, a causa della guerra, dovette cessare ogni attività e successivamente, il 23 luglio 1945, fu posta in liquidazione.

Recentemente, a seguito dell'iniziato riassetto degli enti cinematografici appartenenti allo Stato, venne riconosciuto opportuno ridare vita alla « Cines » la quale infatti, cessato lo stato di liquidazione, ha ripreso fin dal maggio 1949 la normale attività aziendale.

Con la ricostituzione della « Cines » s'intende perseguire importanti finalità di carattere sociale e tecnico, con beneficio ed impulso della cinematografia nazionale e delle categorie che in essa portano il contributo del loro lavoro.

In relazione agli scopi da raggiungere, ed al complesso dell'attività che l'Azienda si ripromette di svolgere è indispensabile elevare, in lire attuali, il capitale azionario a 300 milioni

e di fare assumere direttamente dal Ministero delle Finanze (Demanio) l'aumento all'uopo occorrente.

Tale soluzione è consigliata da evidenti ragioni di convenienza pratica, in quanto una eventuale autorizzazione al Demanio diretta ad assegnare la somma all'« E.N.I.C. » e a « Cinecittà » perchè a loro volta potessero sottoscrivere anche il nuovo capitale « Cines », darebbe luogo

ad una procedura più complicata con riflessi nei bilanci di detta Società e nella chiarezza dei risultati delle diverse gestioni.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione — quarto comma — alla spesa di 291 milioni di lire si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni di bilancio dell'esercizio 1949-50.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella società per azioni « Cines », avente per oggetto la produzione cinematografica.

### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto con una aliquota

delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

### Art. 3.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.